



CITTA' DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

REGOLAMENTO
per l'assegnazione e l'uso
di ORTI SOCIALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale del 29.03.2019, n. 36

INDICE

Art.	1	FINALITA'	pag.	2
Art.	2	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ORTIVE	pag.	2
Art.	3	SOGGETTI DESTINATARI	pag.	2
Art.	4	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	pag.	3
Art.	5	COMPITI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI	pag.	4
Art.	6	COMPITI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag.	5
Art.	7	DURATA	pag.	5
Art.	8	RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE	pag.	5
Art.	9	CANONE ANNUO E RINUNCIA	pag.	6
Art.	10	COMITATO DEGLI ORTI SOCIALI	pag.	6
Art.	11	DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE	pag.	6
Art.	12	VALIDITA'	pag.	7
Art.	13	NORME TRANSITORIE	pag.	7

Art. 1 – FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'impiego del tempo libero in attività che favoriscono la socializzazione, creano momenti d'incontro, di discussione e di vita sociale, valorizzano le potenzialità d'iniziativa dei cittadini, in particolare delle persone in pensione.

2. L'istituzione di aree destinate ad orti per pensionati e non rappresenta un servizio di solidarietà che si prefigge lo scopo di:

- promuovere la partecipazione alla vita sociale del territorio in contrasto con i fenomeni d'isolamento sociale, dando l'opportunità di intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura;
- contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio;
- promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale e naturale, della riscoperta delle varietà vegetali tipiche;
- sostenere la crescita culturale attraverso l'integrazione, anche fra diverse generazioni, e favorire azioni tese a valorizzare i principi di sussidiarietà, solidarietà, valori e stili di vita collaborativi.

3. Per le finalità del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale individua le aree da destinare all'orticoltura affidando:

- al Servizio per le Politiche Sociali il compito di assegnare ai cittadini richiedenti i singoli orti, nel rispetto dei criteri indicati dal presente Regolamento, tramite apposito bando pubblico, nonché la verifica dei versamenti dei canoni annui a carico degli assegnatari, il mantenimento dei requisiti per l'utilizzo, le convocazioni del Comitato rappresentativo degli assegnatari;
- all'Ufficio Ambiente il compito, su richiesta del Servizio per le Politiche Sociali, di gestire i rapporti con la ditta che si occupa della gestione integrata dei rifiuti urbani per il ritiro dei rifiuti organici prodotti, il controllo dell'utilizzo improprio delle aree assegnate e della corretta conduzione degli orti, l'individuazione di eventuali ulteriori aree da destinare a orti sociali;
- al Servizio Lavori Pubblici il compito, su richiesta del Servizio per le Politiche Sociali, di effettuare le manutenzioni necessarie al buon mantenimento delle aree destinate ad orti sociali (es. impianto d'irrigazione, mantenimento confini, ecc.).

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE ORTIVE

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative e dei programmi di carattere sociale a favore dei cittadini, in particolare anziani, ha, ad oggi, individuato un appezzamento di terreno di sua proprietà posto in località Scampata, destinato a n. 72 orti sociali, suddivisi in appezzamenti pari a 48 mq. circa ciascuno.

2. Il presente Regolamento avrà validità anche per eventuali altri appezzamenti di terreno destinati dall'Amministrazione Comunale alla medesima finalità.

Art. 3 – SOGGETTI DESTINATARI

1. I cittadini per concorrere all'assegnazione degli orti devono possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) residenza nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- c) essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
- d) non essere proprietari loro stessi od i conviventi di appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno e nei Comuni confinanti.

2. Possono altresì essere destinatari degli orti cittadini in carico ai Servizi socio-sanitari territoriali, che comunque abbiano fatto domanda nei termini previsti dal bando, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 e per i quali intervenga apposita relazione dell'assistente sociale che ha in carico l'utente motivandone la necessità delle attività pratico-manuali e sociali.

3. I requisiti di cui al comma 1 lettere b), c) e d) devono essere mantenuti per tutto il periodo della concessione.

Art. 4 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. L'Amministrazione Comunale emette apposito bando pubblico, con cadenza annuale, di norma in autunno, per l'assegnazione e l'utilizzo degli orti che rientreranno nella disponibilità dell'Ente, con sottoscrizione dell'atto di concessione, di norma, nei mesi di gennaio – febbraio.

2. Le richieste dovranno essere effettuate su apposito modulo prestampato ed inoltrate al Comune entro la scadenza dell'avviso.

3. Il possesso dei requisiti indicati dall'art. 3 deve essere dichiarato all'atto della domanda, mediante autocertificazione. Nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, l'interessato sarà escluso dalla graduatoria.

4. Per ogni nucleo familiare è ammissibile la presentazione di una sola domanda e quindi l'eventuale utilizzo di un solo orto.

5. La graduatoria che scaturirà dall'esamina delle domande ammissibili sarà redatta assegnando i seguenti punteggi:

- n. 1 punto per ogni anno di età anagrafica tenendo conto dell'anno solare e non del mese di nascita;
- n. 15 punti per i pensionati;
- n. 5 punti per i cittadini non pensionati, in condizione di mobilità, cassa integrazione o con indennità di disoccupazione ordinaria (debitamente documentata);
- n. 20 punti per i cittadini in carico ai Servizi socio-sanitari territoriali (di cui all'art. 3 comma 2) d'età compresa fra i 18 ed i 40 anni;
- n. 10 punti per i cittadini in carico ai Servizi socio-sanitari territoriali (di cui all'art. 3 comma 2) d'età compresa fra i 40 anni e un giorno ed i 50 anni;
- n. 5 punti per i cittadini in carico ai Servizi socio-sanitari territoriali (di cui all'art. 3 comma 2) con età superiore a 50 anni;
- n. 1 punto per anzianità di residenza inferiore a 5 anni;
- n. 3 punti per anzianità di residenza fra i 5 anni ed 1 giorno e 10 anni;
- n. 5 punti per anzianità di residenza superiore a 10 anni.

6. A parità di punteggio l'assegnazione avverrà secondo le seguenti priorità:

a) pensionati che alla data di pubblicazione del bando vivono soli, come da certificazione anagrafica;

b) pensionati;

c) soggetti più anziani d'età tenuto conto del giorno e del mese di nascita;

d) soggetti che hanno presentato con precedenza cronologica la domanda.

7. Il bando sarà finalizzato altresì alla formazione di una graduatoria, approvata dal Responsabile del Servizio per le Politiche Sociali con apposita determinazione, valida fino alla data di pubblicazione del nuovo bando.

8. Nell'ambito del procedimento di formazione della graduatoria è prevista la possibilità di ricorrere per iscritto da parte dei concorrenti entro 30 giorni dalla data di notifica agli stessi.

9. Alla graduatoria si attingerà nell'ordine per l'assegnazione di orti che nel periodo di sua validità si rendessero disponibili o che fossero ex novo individuati dall'Amministrazione Comunale.

10. La scelta dell'orto disponibile da parte dell'assegnatario avverrà seguendo l'ordine di graduatoria, fatto salvo il diritto di precedenza di cui al successivo comma.

11. Il cittadino non pensionato che ha la concessione dell'orto per il periodo limitato a cinque anni, ai sensi del successivo art. 7 comma 2, qualora ripresenti domanda al bando immediatamente pre-

cedente alla data di scadenza della concessione e risulti assegnatario, ha diritto, se esercitato, alla riconferma dell'orto in concessione con la precedente assegnazione.

12. Le persone una volta contattate dal Comune per l'assegnazione del terreno potranno rinunciare alla stessa con comunicazione scritta entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, senza incorrere nella cancellazione dalla graduatoria. Tale opportunità non sarà reiterata, pertanto alla seconda convocazione per l'assegnazione, dalla quale derivasse la non accettazione, la persona sarà depennata dalla graduatoria.

13. L'Amministrazione Comunale redigerà apposito atto di concessione in uso all'avente diritto, il cui schema è approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio, firmato dal beneficiario per presa visione e accettazione, nel quale saranno indicati gli obblighi e gli oneri a carico dell'assegnatario al quale sarà allegato il presente Regolamento.

14. Il reddito del richiedente non è fattore discriminante all'assegnazione dell'orto essendo questa attività considerata come intervento socializzante.

Art. 5 - COMPITI ED OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI

1. L'orto è assegnato in uso ad un unico titolare.

2. L'assegnatario non può cederlo né darlo in affitto.

3. Possono contribuire alla coltivazione dell'appezzamento i familiari del richiedente.

4. In nessun caso è consentito l'utilizzo degli orti per attività a scopo di lucro.

5. L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne in alcun modo il perimetro e a contenere le proprie attività consentite nell'ambito della superficie assegnata senza invadere le parti comuni e le aree limitrofe;

6. Ogni assegnatario ha diritto di utilizzare eventuali servizi e attrezzature collettive, ma anche il dovere di partecipare ai lavori necessari per la loro manutenzione. Gli arbusti e gli alberi comuni non possono essere tagliati e tolti arbitrariamente, i confini devono essere curati e rispettati. L'assegnatario inoltre dovrà tenere pulite ed in buono stato di conservazione le parti comuni (viottoli, piazzole, ecc.) e in particolare le strisce aderenti e perimetrali al proprio appezzamento di terreno.

7. Agli assegnatari è fatto divieto di vendita dei prodotti.

8. Nello spazio riservato all'orto non è consentita la costruzione di capanni o similari né il deposito di materiali o strutture non strettamente indispensabili alla coltivazione. Potranno essere costruiti, comunque, contenitori in legno delle dimensioni di 1 mt. di altezza per 1 mt di larghezza per 2 mt. di lunghezza per la custodia degli attrezzi. Per la coltivazione infine possono essere impiantate delle piccole serre mobili.

9. Non sono ammessi nell'orto alberi ad alto fusto ad eccezione di quelli da frutto, che non possono comunque superare l'altezza di mt. 2,5. Gli arbusti ornamentali non dovranno superare i mt. 2 di altezza.

10. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di prodotti chimici (concimi, diserbanti, antiparassitari, ecc.). L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

11. Gli scarti ortivi devono essere trasformati in compost. Ogni assegnatario è tenuto a reimpiegare prioritariamente gli scarti vegetali nell'area assegnata come normale pratica di arricchimento organico del terreno secondo il principio del riciclo e della concimazione ecocompatibile. Gli scarti ortivi che per quantità o qualità non siano smaltibili nell'area suddetta potranno essere conferiti nello spazio appositamente destinato all'interno dell'area degli orti sociali oppure conferiti autonomamente presso la stazione ecologica comunale in Via di Norcenni. È comunque proibito lo smaltimento dei rifiuti organici prodotti all'interno dell'area destinata ad orti sociali tramite il conferimento nei cassonetti dell'organico disponibili lungo le strade comunali.

12. All'interno dell'area destinata ad orti sociali è vietato l'allevamento, l'introduzione e lo stazionamento di animali di qualsiasi specie.

13. Eventuali furti di attrezzature e/o prodotti agricoli saranno puniti come previsto dal Codice Penale.

14. In caso di trasferimento in altro Comune degli assegnatari l'orto rientra automaticamente nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale che lo riassegnerà con le modalità sopraindicate. E' compito dell'assegnatario o dei parenti stretti effettuare la comunicazione all'Amministrazione Comunale tempestivamente.

15. Nel caso che si accerti il mancato rispetto di quanto disposto nel presente Regolamento l'Amministrazione Comunale rientrerà in possesso dell'orto assegnato all'inadempiente

16. In caso di rinuncia o revoca della concessione l'orto dovrà essere lasciato sgombro da cose senza accampare alcun diritto né esigere un indennizzo dall'Amministrazione comunale o da chi dovesse subentrare.

Art. 6 - COMPITI ED OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione Comunale si farà carico dell'installazione e della manutenzione dell'impianto di irrigazione e del pagamento dell'energia elettrica necessaria.

2. L'Amministrazione Comunale effettuerà periodicamente controlli relativi all'osservanza di quanto disposto nel presente Regolamento tramite gli uffici comunali preposti di cui al precedente art.1.

Art. 7 – DURATA

1. Gli orti sono assegnati in uso per un tempo illimitato ai pensionati.

2. Per tutti i cittadini non pensionati, compresi gli assegnatari di cui all'art. 3 comma 2, la concessione avrà una durata massima di cinque anni e trascorso tale periodo l'orto rientrerà automaticamente nella disponibilità dell'Ente. Qualora l'assegnatario, in prossimità della scadenza della concessione, voglia continuare nella conduzione dell'orto, dovrà rinnovare la sua richiesta partecipando al bando immediatamente precedente alla data di scadenza della sua concessione. Se dovesse risultare nuovamente assegnatario, sulla base della graduatoria scaturita e del numero di orti disponibili, potrà, previa sottoscrizione di nuovo atto di concessione, continuare nella conduzione dell'orto di cui era precedentemente assegnatario.

3. I cittadini non pensionati, che nel corso della concessione dei cinque anni, acquisiscono il requisito alla pensione, hanno diritto, alla scadenza della concessione, al rinnovo della stessa, previa sottoscrizione di un nuovo atto, per un tempo illimitato, senza necessità di partecipare ad un nuovo bando.

4. In caso di decesso dell'assegnatario pensionato l'orto potrà essere assegnato al coniuge superstite dietro richiesta scritta di quest'ultimo da presentare all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dall'evento luttuoso, dopo di che il coniuge superstite non potrà più far valere il suo diritto di subentro. In caso di decesso dell'assegnatario non pensionato l'orto rientrerà nella disponibilità immediata dell'Ente.

5. Il diritto di uso degli orti decade qualora l'assegnatario trasferisca la propria residenza in altro Comune.

6. Il diritto decade altresì qualora l'assegnatario non osservi quanto disposto nel precedente art. 5.

7. Qualora l'assegnatario non sia più interessato alla conduzione dell'orto dovrà presentare formale rinuncia scritta all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O A COSE

1. L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti, interruzione di servizi che gli assegnatari possano subire o causare a terzi all'interno degli orti sociali in relazione all'attività svolta negli stessi da parte degli assegnatari e all'uso di attrezzi e strumenti per la coltivazione.

2. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile.

Art. 9 - CANONE ANNUO E RINUNCIA

1. Ogni assegnatario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone annuo stabilito sulla base di fasce ISEE determinate con apposito atto di Giunta Municipale.
2. Coloro che non presenteranno la documentazione ISEE saranno collocati in fascia massima. Il canone per il primo anno dovrà essere versato contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di concessione. Eventuali richieste di esenzione dal pagamento del canone saranno valutate dalla Commissione Assistenza comunale.
3. Il canone annuo è ridotto del 50% qualora l'assegnazione avvenga in data successiva al 31 maggio di ogni anno
4. In caso di rinuncia alla conduzione dell'orto da parte dell'assegnatario il canone annuo non è dovuto se la rinuncia perviene all'Ufficio protocollo del Comune entro il mese di marzo dell'anno in corso. In caso contrario è dovuta l'intera quota. In caso di rinuncia all'utilizzo, successiva al pagamento annuale, non sarà effettuato alcun rimborso.
5. Coloro che hanno cambiato residenza in altro Comune sono tenuti al pagamento dell'intera quota qualora il cambio di residenza sia avvenuto oltre il mese di marzo dell'anno in corso.

Art. 10 - COMITATO DEGLI ORTI SOCIALI

1. E' costituito il Comitato rappresentativo degli assegnatari composto da 1 eletto ogni 20 assegnatari, escluso frazioni di 20.
2. Stabilito d'ufficio il numero dei rappresentanti da eleggere, l'elezione avviene per votazione in seduta pubblica convocati tutti gli assegnatari e si procederà indipendentemente dal numero di quanti presenti.
3. Ogni assegnatario potrà esprimere una sola preferenza.
4. Il Comitato ha durata triennale a far data dall'insediamento.
5. In caso di decesso o dimissioni di un membro, verrà nominato in sostituzione il primo utile collocato nella lista dei non eletti.
6. I componenti il Comitato non hanno diritto a nessun emolumento.
7. Il Comitato ha compiti di raccordo fra l'Amministrazione Comunale e gli assegnatari per suggerimenti e segnalazioni in merito alla conduzione degli orti e svolge funzione consultiva per eventuali variazioni al presente regolamento.

Art. 11 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

1. La decadenza dall'assegnazione ed uso degli orti viene disposta dal Comune, con apposito atto del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:
 - a) assegnazione ottenuta sulla base delle dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false;
 - b) la morosità nel versamento della quota annuale anche per un solo anno;
 - c) accertato trasferimento della residenza presso altro Comune;
 - d) non rispetto degli obblighi previsti per l'assegnatario di cui al precedente art. 5;
 - e) furto di attrezzature e/o prodotti agricoli accertato nelle dovute sedi istituzionali;
 - f) sopraggiunta incapacità di provvedere direttamente, seppur con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato;
 - g) sopraggiunta titolarità del diritto di proprietà da parte dell'assegnatario o dei propri conviventi su appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale di Figline e Incisa Valdarno e nei Comuni confinanti.

Art. 12 - VALIDITA'

1. Quanto disposto dal presente Regolamento entra in vigore dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale ed abroga il precedente "Regolamento per la concessione e l'uso di appezzamenti di terreno ai fini di orti sociali", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 223 del 30.11.2015.
2. Quanto contenuto nel presente atto ha validità anche per gli assegnatari già in essere.

Art. 13 - NORME TRANSITORIE

1. Limitatamente all'anno 2019 la pubblicazione del bando avverrà nel periodo aprile - maggio anziché in autunno.